

culturali), la decisione circa la quantità, la qualità, la tipologia, i modi, le forme e l'entità dei finanziamenti da attribuire ai diversi soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riferimento, in particolare, alle attività teatrali. Il Governo, pertanto (il Governo *liberal*, di ispirazione propria della Casa delle libertà), riporta in capo alla sua autorità la gestione diretta dei finanziamenti nel settore delle attività culturali e dello spettacolo; per fare ciò, non solo pone in essere un provvedimento illegittimo, perché va contro e cerca di aggirare il parere del Consiglio di Stato, ma adotta un comportamento che, sicuramente, sarà impugnato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Vorrei ricordare alla relatrice che, nel parere che ci è stato consegnato nel corso delle audizioni dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, non si afferma che si rinuncia ad impugnare questo provvedimento se prima o poi verrà convocata la suddetta conferenza; è un atto politico importante.

So che ci sarà un ordine del giorno presentato dalla maggioranza che impegna il Governo ad un incontro al più presto in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e noi stessi, come minoranza, abbiamo posto questo problema come prioritario. Questa è dunque una prima risposta politica.

Tuttavia, in questo parere, onorevole relatrice, leggo che le regioni dicono, proprio in nome del principio della tutela degli interessi degli operatori del settore, che possono non opporsi solo se la concertazione sarà iscritta all'interno del decreto. Non è che la Conferenza dei presidenti delle regioni chiede al Governo di essere convocata subito dopo che sarà emanato il decreto. Dice che se la convocazione e la concertazione fra la Conferenza Stato-regioni e il Governo non sarà inserita con un emendamento all'interno del decreto, non potrà non impugnare questo stesso atto. C'è infatti una que-

stione che riguarda il *bon ton* e la politica, per cui: vi vedo, vi incontro; non vi vedo, non vi incontro.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (*ore 13,05*)

GIOVANNA GRIGNAFFINI. C'è poi un'altra questione che riguarda la legge, le procedure, i soggetti autorizzati a procedere all'attivazione di finanziamenti. Qui è detto chiaramente che, stante l'avvenuta revisione del titolo V della Costituzione, di fronte alla competenza concorrente, ogni decreto che decida come, dove e quando attribuire risorse non può che essere emanato da quel luogo concertativo rappresentato dalla Conferenza Stato-regioni o dal Governo, con il coinvolgimento attivo della stessa Conferenza dei presidenti delle regioni. Non ci si può sottrarre a queste due opzioni!

Per quanto ci riguarda, come gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, sosteniamo il principio della concertazione, proprio per le ragioni di forma istituzionale, che traducono anche sul piano simbolico quell'idea del confronto fra culture, a cui ho fatto riferimento prima; in caso contrario saremmo di fronte alla spartizione della cultura. Non a caso, anche il collega Colasio ha prima parlato di una logica di ripartizione: vuol dire forse che la cultura è una torta e che noi ne diamo un pezzettino alle regioni, uno al comune di Casalecchio ed un altro allo Stato? È questa la logica? O la cultura, proprio per essere, con dignità, principio complesso, ma nello stesso tempo unitario e fisiologico, non può essere altro che cultura dell'insieme e quindi del confronto, della relazione e della concertazione fra più soggetti? Infatti, se ognuno di questi soggetti ne prende un pezzo, al di là della guerra fra poveri, — chi avrà di più e chi di meno —, si distruggerà la stessa idea di cultura. Ogni idea proprietaria in campo culturale non è che l'idea della fine della cultura.

Per queste ragioni, anche culturali e non soltanto legate ad aspetti giuridici e legislativi, noi siamo favorevoli al principio della concertazione fra Stato e regioni, soprattutto in una fase di transizione come questa che stiamo vivendo. Infatti, soltanto attraverso la concertazione, e quindi il confronto, si possono individuare processi che non mortificano né il soggetto locale né quello nazionale.

Pertanto, questi aspetti, sia sotto il profilo più generale, sia sotto quello specifico, ci hanno spinto fortemente a contestare questo provvedimento sia a livello di principi sia nella sua stessa legittimità. Per questa ragione, anche in aula noi presenteremo nuovamente gli emendamenti che abbiamo presentato in Commissione, volti a ripristinare quel principio di legittimità dal punto di vista generale degli assetti istituzionali, che deve essere reintegrato, salvo andare incontro all'inefficacia stessa di questo provvedimento, che sarà, come ho ricordato prima, impugnato dalle stesse regioni e quindi sarà del tutto privo di efficacia per la risoluzione dei problemi e delle esigenze cui voi volete rispondere.

Quindi, come dicevo, da una parte emendamenti che ripristinino l'assetto istituzionale che è emerso dalla riformulazione del titolo V della Costituzione, ma anche emendamenti di merito — relativi alla triennialità, al ruolo delle commissioni, alla trasparenza nella gestione della pubblica amministrazione —, che per noi sono baluardi di quel principio di legalità istituzionale che è uno dei punti forti della nostra battaglia politica e parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Carlucci. Ne ha facoltà.

GABRIELLA CARLUCCI. La ringrazio, signor Presidente. Signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge che viene discusso oggi è stato presentato dal Governo e dal relatore come uno strumento per sbloccare una situazione di stallo, venutasi a creare per molteplici ragioni, che riguarda l'erogazione delle

risorse del fondo unico per lo spettacolo, al fine di dare la possibilità alle compagnie di teatro di continuare a svolgere il proprio lavoro. È una situazione che ha origini complesse, non ultima l'affrettata riforma del titolo V avvenuta nella passata legislatura.

Le preoccupazioni sono legittime e comprensibili e questa è la ragione per la quale noi chiediamo l'aiuto di tutti per sbloccare questa situazione, in modo da consentire alle compagnie di spettacolo di continuare a svolgere il proprio lavoro.

Nella relazione di accompagnamento si parla della bocciatura da parte del Consiglio di Stato del regolamento, presentato dal ministro, in materia di teatro, giudicato incostituzionale, in quanto non coerente con l'attuale titolo V della Costituzione, in base al quale tutto quello che non viene espressamente indicato come competenza esclusiva o concorrente dello Stato è affidato alla competenza delle regioni. La controversia sulla competenza in materia di spettacolo è ancora aperta e, tuttavia, qualunque sia l'interpretazione che venga data — materia esclusiva delle regioni oppure concorrente — le stesse regioni devono avere voce in capitolo. Quindi, è ben strano che alla deliberazione del Consiglio di Stato, che ha rigettato un regolamento perché giudicato centralista, si risponda con un decreto che presenta le stesse qualità centraliste. Solo quando si sarà stabilito con chiarezza quali sono le materie concorrenti e quali quelle esclusive, si potrà stabilire quali sono le rispettive competenze tra Stato e regioni in questa materia e chi ha diritto di fare i regolamenti.

Tuttavia, non va taciuto che questa confusione è stata generata da una riforma del titolo V molto affrettata, che è stata la ragione principale di tutte le successive confusioni. Comunque, nonostante questo quadro che rileva l'assenza di certezze giuridiche e nonostante tutti i dubbi espressi dall'opposizione, bisogna procedere ad una veloce approvazione di questo strumento, perché questo decreto-legge, in questo momento, è l'unico possibile strumento per superare la fase di

stallo in cui il mondo dello spettacolo e, in particolare, le compagnie di prosa, si sono venute a trovare.

D'altra parte, lo strumento del decreto-legge è condiviso da tutti i gruppi della Casa delle libertà perché tutti si rendono conto che non ci si può permettere il lusso di bloccare l'attività di erogazione dei contributi nei confronti di un settore, quello dello spettacolo, che è già sofferente di per sé e che non ha certamente bisogno di ulteriori elementi di danno e di difficoltà.

Quindi, posto che è stato ritirato un emendamento presentato dalla maggioranza al fine di accelerare l'approvazione dell'iter entro il 18 aprile, mi preme sottolineare l'assoluta necessità di una ridefinizione complessiva del settore dello spettacolo. La riforma La Loggia, una volta approvata e una volta che verrà ricomposta la cornice istituzionale delle competenze tra Stato e regioni, sarà il terreno sul quale costruire il riassetto del settore, rendendo — si spera — inutile il ricorso a nuovi strumenti d'urgenza, come il provvedimento in esame.

Quindi, per concludere, auspico — naturalmente, anche a nome del gruppo di Forza Italia — che, in seguito alla riforma La Loggia, il Parlamento sia lo strumento per la designazione dei principi in materia di spettacolo e per porre fine alle difficoltà di un comparto, attualmente, estremamente penalizzato — lo ribadisco — da una situazione di confusione generata da un'affrettata riforma del titolo V della Costituzione. Tale riforma è stata realizzata — lo ripeto con forza —, nella passata legislatura, senza la necessaria concertazione di cui hanno parlato precedentemente i colleghi della sinistra che, invece, sarebbe stata auspicabile per la definizione concreta di tutte le competenze, anche in una materia, evidentemente, poco considerata che, tuttavia, gestisce un settore, quello dello spettacolo, in cui almeno 180 mila lavoratori dipendono da questi finanziamenti erogati dallo Stato.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Chiaromonte, iscritta a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Rositani. Ne ha facoltà.

GUGLIELMO ROSITANI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, quella relativa al Fondo unico per lo spettacolo — che è poi la conseguenza di una situazione caotica in cui versa il mondo dello spettacolo — è una verità obiettiva. Ognuno, in quest'aula, dovrebbe avere la forza morale di assumersi le responsabilità rispetto a questo stato di confusione, di caos, che esiste nel mondo dello spettacolo. Tale settore, onorevole Presidente, vive, dalla nascita della Repubblica, soltanto attraverso due leggi: la legge del cinema — che, per fortuna, in questo settore, non è coinvolto — e la legge sulla musica riguardante gli enti lirici.

La cultura in Italia, con riferimento al settore dello spettacolo, è stata sempre disciplinata da circolari amministrative. Questa è la premessa fondamentale per far comprendere, a chi non segue queste problematiche, la confusione in cui il mondo dello spettacolo, in particolare del teatro, della danza e della musica, vive.

Per quanto ci riguarda, la maggioranza del centrodestra, da due anni ormai, è pronta con i provvedimenti di legge, ma questa confusione, questo caos e questa incertezza di competenze tra lo Stato e le regioni non consentono al Parlamento di portare avanti e concludere l'esame degli stessi, che, a differenza di quelli del centrosinistra, hanno già ricevuto il parere favorevole di tutti gli operatori economici del settore. Questi provvedimenti sono pronti; hanno l'adesione globale di tutte le categorie interessate, a differenza delle proposte di legge di iniziativa dell'onorevole Veltroni e di altri sul teatro e sulla musica che il centrosinistra aveva presentato nella scorsa legislatura e che questa Assemblea ha regolarmente respinto, anche con i voti della maggioranza di allora.

Giustamente, la collega Carlucci faceva riferimento alle cause di questo caos: oltre alle vicende ormai sessantennali di questo

modo di governare il mondo dello spettacolo, vi è la sciagurata decisione di questo Parlamento che, per tre voti, ha approvato, negli ultimi giorni della scorsa legislatura, una riforma del titolo V; oggi, gli stessi rappresentanti onesti e corretti, colleghi del centrosinistra, di allora e di oggi, ammettono di aver commesso una grande...

PRESIDENTE. Che cosa?

GUGLIELMO ROSITANI. ... penoso gesto di irresponsabilità. Avrei voluto usare un termine molto più...

PRESIDENTE. Cinematografico!

GUGLIELMO ROSITANI. ...efficace.

Ai colleghi del centrosinistra, che in Commissione ed anche in Assemblea hanno preso la parola per criticare questo decreto-legge, vorrei chiedere, intanto, di avere la forza morale di fare un *mea culpa* in quest'aula e di ammettere di essere stati loro i responsabili dell'aggravamento della situazione e del caos nel quale il settore dello spettacolo si trova e, poi, di avere il coraggio, la capacità e la volontà di suggerire un'alternativa al decreto-legge. Non abbiamo sentito nulla di tutto ciò: soltanto critiche! Ma se dobbiamo limitarci alle critiche, allora scagli la prima pietra colui che non ha peccato!

I principali responsabili di questa situazione, ripeto, sono i colleghi del centrosinistra. Perciò, facciano pure le critiche, ma le rivolgano prima di tutto a se stessi, non a questa maggioranza che sta tentando di coprire e di sanare le situazioni di grande confusione che sono state create dalla politica del centrosinistra degli ultimi anni e, in particolare, dal provvedimento di modifica del titolo V della Costituzione.

D'altro canto, se si dice, a parole, di amare il mondo dello spettacolo e di volerne risolvere i problemi, non bisogna limitarsi alle critiche, ma bisogna collaborare con la maggioranza — certo, collaborare! — per trovare, insieme, le soluzioni provvisorie, propedeutiche a quelle che

saranno, speriamo presto, le soluzioni definitive. Non ci si può venire a dire, oggi, che il decreto-legge doveva indicare la filosofia dei provvedimenti futuri perché, in questo caso, non si è in buona, ma in mala fede.

Evidentemente, non si hanno argomenti per contrastare in termini seri questo provvedimento, che ha un solo torto: quello di far uscire il mondo dello spettacolo dalla confusione e dalle secche nelle quali era sprofondata a causa di due decreti-legge approvati nel 1998 e nel 1999, i quali hanno creato, nelle categorie interessate, una sorta di protesta continua ed una situazione di stallo che bisogna affrontare e risolvere provvisoriamente, in attesa della cosiddetta legge La Loggia (nelle more degli incontri che si susseguono tra regioni e Stato).

Se fossimo in buona fede, dovremmo dire grazie al Governo di centrodestra perché, nonostante il marasma in cui si versa, ha il coraggio di adottare un provvedimento che ha due caratteristiche: di essere provvisorio e di far uscire il mondo dello spettacolo da una situazione di stallo estremamente grave. Se la finalità è transitoria, come tutti sappiamo, non si può pretendere che questo decreto-legge indichi principi di grande levatura o di grande portata: dobbiamo soltanto dire « grazie », perché il Fondo unico per lo spettacolo dev'essere in qualche modo regolamentato.

Ebbene, lo strumento giuridico trovato era l'unico possibile considerata la provvisorietà del provvedimento. Pertanto, non si tratta di una soluzione che varrà per anni, anche perché ci auguriamo che questo benedetto problema delle competenze statali e regionali venga chiarito entro un anno al massimo.

Dunque, questo decreto-legge va approvato. Al contrario, non potete difendere la triennialità dei finanziamenti ed il decreto Melandri del 1998 (che prevedeva la personalità giuridica degli enti beneficiari) perché, mentre la triennialità non è accettata dagli operatori ed ha creato confusione e proteste, il decreto Melandri è stato contrastato pesantemente in quanto

limita a pochissimi, o addirittura ad uno solo, nell'ambito di una stessa regione, i destinatari dei benefici finanziari erogati dal Governo.

Allora, ci sono motivi di ordine oggettivo, motivi di ordine giuridico che hanno costretto il Governo ad assumere questo provvedimento. Noi riteniamo che questo decreto debba essere approvato, riteniamo che la minoranza, in questa circostanza più che mai, si debba assumere le sue responsabilità, non da sola, ma condividendo con la maggioranza l'impegno a trovare, nel più breve tempo possibile, secondo l'impostazione naturale e logica della concertazione continua tra regione e Stato, una via di uscita, in modo da affrontare finalmente e risolvere nel modo migliore e in via definitiva, in termini organici e di grande principio, i problemi della cultura in Italia, in particolare quelli dello spettacolo italiano.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, non vi è dubbio che siamo di fronte ad un provvedimento innanzitutto tardivo, che mira a risolvere una situazione certamente pressante ed urgente, che era stata sottolineata anche nel corso delle audizioni svoltesi nella VII Commissione. Mi riferisco alla mancata attribuzione ed erogazione delle risorse del FUS destinate agli operatori dello spettacolo, che ha creato un gravissimo e grandissimo disagio alla gestione della gran parte delle compagnie e degli operatori del settore. Quindi, quello che il Governo si appresta a sottoporre all'esame dell'Assemblea è un provvedimento tardivo che ha una serie di risvolti e di caratteristiche a nostro avviso molto gravi che riguardano il funzionamento, i criteri di trasparenza, la gestione dei fondi pubblici per le attività dello spettacolo.

Ci sono, innanzitutto, delle caratteristiche di incostituzionalità, che qui sono state più volte richiamate, sul terreno della legislazione concorrente introdotta con la riforma del titolo V della Costi-

tuzione; una riforma che noi di Rifondazione comunista non condividiamo per il merito e per il metodo con cui fu introdotta nella passata legislatura dal Governo di centrosinistra e che ha aperto una controversia enorme sulle competenze tra Stato e le regioni in materia di spettacolo. Tuttavia, oggi, quale che sia l'interpretazione che se ne dà e quale che sia l'interpretazione che si dà al regolamento in vigore, introdotto con il decreto ministeriale n. 470 del 1999 — e anche su questo le nostre posizioni sono sempre state critiche —, credo che sarebbe stato necessario intervenire in questo settore al fine di promuovere e migliorare i criteri di trasparenza che riguardano la definizione e l'attribuzione delle risorse pubbliche destinate alle attività dello spettacolo. Si sarebbe potuto pensare, ad esempio, a dei parametri di qualità e a nuovi criteri di erogazione al fine di garantire effettive pari opportunità di accesso alle risorse pubbliche da parte di tutti gli operatori, piuttosto che determinare, come si farà e si intende fare con questo decreto, una situazione di vuoto regolamentare che creerà, di fatto, uno spazio di esclusiva discrezionalità nelle mani dell'esecutivo, del Governo, nella persona del ministro.

Con il decreto-legge, infatti, vengono abrogati tutti i regolamenti in vigore, come il decreto ministeriale n. 470 del 1999, ed in particolare quello sulla prosa, il quale, seppur con notevoli limiti, necessitava sì di un aggiornamento e di correzioni, ma in un'altra direzione. Si va nella direzione di abolire, *in primis*, quella triennialità del riparto dei contributi del fondo unico per lo spettacolo destinati alle compagnie, che ha consentito una programmazione adeguata, impostando tutto, invece, su una condizione di precarietà che rischierà di far finire con l'acqua alla gola gran parte degli operatori di settore. Vengono soppresse, inoltre, le commissioni che attualmente hanno il compito di giudicare il merito dei progetti presentati dagli operatori al ministro.

Un decreto-legge così concepito, che attribuisce al ministro tutti i poteri, in un

vuoto regolamentare assoluto, non può che favorire — colleghi del centrodestra, bisognerebbe assumersi la responsabilità di dirlo, perché è nei fatti — una situazione di arbitrio, favoritismi, clientelismi, un'assoluta assenza di trasparenza nel riparto e nell'erogazione dei contributi, e dunque nega quei principi fondamentali che dovrebbero essere, invece, rispettati e valorizzati.

Attraverso il presente decreto-legge, il Governo ha voluto scavalcare il parere contrario espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento predisposto in sostituzione del regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 470 del 1999. La vicenda che ha dato origine a questo decreto-legge, infatti, nasce da uno schema di regolamento volto a modificare il citato decreto ministeriale, predisposto a suo tempo dal Ministero per i beni e le attività culturali, e trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Consiglio di Stato, pur prendendo atto della natura transitoria che il ministero attribuiva al provvedimento, limitandone l'efficacia fino al momento dell'entrata in vigore della legge cornice attuativa del titolo V della Costituzione, ed al parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni, esprimeva i seguenti rilievi: in primo luogo « (...) l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività regolamentare su materie di legislazione concorrente (...) », ed in secondo luogo « (...) l'assenza di un vuoto legislativo sulla materia, essendo vigente il decreto ministeriale n. 470 del 1999 (...) ». A suffragio di tali conclusioni, veniva richiamato l'orientamento espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato, che riteneva « (...) non esercitabile da parte dello Stato la potestà regolamentare su materie non riservate alla sua competenza legislativa esclusiva, basata su una normativa primaria anteriore alla nuova Costituzione (...) ». Ricordo, infine, che il Consiglio di Stato riteneva « (...) preclusa al legislatore statale la facoltà di dare vita a nuove competenze regolamentari statali al di là delle aree attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (...) ».

In questo caso, invece, si ripropone un impianto che centralizza tutto nelle mani dell'esecutivo, che esclude la necessaria definizione di una sede di plurale e democratico confronto per la definizione degli indirizzi, e dunque dei criteri, che attengono alla ripartizione e all'erogazione dei fondi; al riguardo, noi riteniamo che questa sede plurale di confronto per la definizione degli indirizzi e dei criteri debba essere una sede parlamentare.

Con il presente decreto-legge si esclude la possibilità di un confronto e di un'intesa con le regioni, vanificando da ogni punto di vista, dunque, in un vuoto regolamentare assoluto, il rilancio di quella funzione strategica dell'operatore pubblico, che dovrebbe promuovere quel virtuoso concorso di risorse e di investimenti tra Stato e regioni in grado di coinvolgere e valorizzare le esperienze artistiche più produttive e innovative del settore.

I rappresentanti della Conferenza Stato-regioni hanno espresso le loro preoccupazioni e il loro allarme; ed è evidente che, come penso sarà, se il decreto-legge al nostro esame non verrà modificato — siamo a conoscenza dell'ordine del giorno, ma sappiamo anche quanto gli ordini del giorno possano rimanere semplice carta nel cassetto — questo sarà esposto ad una serie di impugnative alla Corte costituzionale. Tutto ciò non potrà che alimentare le incertezze, il caos e le ambiguità a cui la riforma del titolo V della Costituzione ha già aperto la strada.

Noi riteniamo che con questo decreto-legge ci sia un'evidente ritorno al passato sia in ordine al ruolo del ministero e sia sulla gestione ed erogazione delle quote del FUS. Si prevede un ritorno all'annualità che, oltre a creare incertezze, potrà creare arbitri. Ciò si risolverà in un danno per la stragrande maggioranza degli operatori e un vantaggio solo per coloro che oggi, in virtù anche dei processi di privatizzazione e di mercificazione che hanno pervaso la gran parte delle politiche destinate a questo settore e in generale alla cultura, rappresentano poteri in grado, attraverso l'erogazione e la maggiore faci-

lità di disponibilità di fondi privati e di *sponsor*, di preparare grandi eventi annuali; eventi che vanno ad appannaggio di pochi, e soprattutto appannaggio di interessi economici privati che attengono alla produzione dello spettacolo.

Con questo decreto-legge si prevede la cancellazione delle commissioni di merito e della commissione consultiva, che finisce per agire in ordine all'assoluta discrezionalità dell'esecutivo. Inoltre, sempre con questo decreto-legge, il ministro stabilisce il riparto annuale del FUS, i criteri e le modalità di erogazione dei fondi.

Questo decreto-legge, insieme con l'ampia delega, che in questo settore il Governo si è assunto, e con tutte le iniziative *a latere* fin qui adottate, nell'immediato, probabilmente, risolveranno — noi ce lo auguriamo — il problema dell'erogazione dei contributi rimasti bloccati e sospesi, che hanno finito per porre le compagnie e gli operatori dello spettacolo nell'impossibilità grave di lavorare.

Il decreto-legge al nostro esame introduce un quadro generale di disarticolazione della neutralità delle regole dello Stato rispetto ai soggetti beneficiari e rispetto anche a quelle garanzie di democrazia, di pluralismo, di libertà e di unitarietà della cultura. Garanzie di uguaglianza, di pluralismo e di solidarietà nell'accesso alla funzione, alla produzione e diffusione dello spettacolo che, invece, dovrebbero essere affermate e rese esigibili da ben altro provvedimento e da ben altro orientamento politico. Orientamento che noi intendiamo proporre, anche grazie ai nostri emendamenti, e che vorremmo basato sul rilancio del ruolo pubblico attraverso un processo di discontinuità con le politiche neoliberiste di privatizzazione e di mercificazione del nostro patrimonio culturale, con un rilancio della politica del *welfare* e con una politica di discontinuità con gli attuali meccanismi di definizione e di attribuzione delle risorse pubbliche che spesso hanno promosso e promuovono esclusioni e soffocano il pluralismo. Il nostro fine è quello di costituire una cittadinanza della cultura legata alla partecipazione,

alla crescita e alla valorizzazione delle diverse realtà artistiche sia organizzate in forma stabile sia organizzate in forma indipendente.

Ciò anche al fine di promuovere la cittadinanza dei diversi linguaggi artistici e, quindi, una piena cittadinanza dello spettacolo come bene della collettività.

Il decreto-legge, dunque, è da respingere nella sua totalità. Con gli emendamenti che proponiamo all'Assemblea, intendiamo andare in questa direzione, per fermare il processo regressivo e illegittimo che ne scaturisce in assenza di un regolamento dei diversi settori dello spettacolo e di uno strumento normativo di indirizzi e di principi che dovrebbe avere il fine di dare attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione. Questo per promuovere lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte di tutti i cittadini, a garanzia dei diritti sociali fondamentali, realizzando azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attività culturali dello spettacolo di diverse tradizioni ed esperienze.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3800)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Licastro Scardino.

SIMONETTA LICASTRO SCARDINO, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Pisapia; Palma ed altri; Vitali: Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (718-1423-1488-B) (ore 13,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali: Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta dell'8 aprile (*vedi resoconto stenografico della seduta dell'8 aprile 2003*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 718-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ghedini, ha facoltà di svolgere la relazione.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Signor Presidente, considerato l'orario, tenterò di usare la massima sintesi. Il provvedimento quest'oggi in discussione era già stato

approvato dalla Camera dei deputati alcuni mesi or sono ed ha trovato poi alcune modifiche presso il Senato.

Sostanzialmente, sia la Camera sia il Senato hanno ritenuto indispensabile una modifica dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, più noto come patteggiamento, considerando indispensabile portare la possibilità di patteggiare fino a cinque anni di pena.

Il patteggiamento, come tutti sappiamo, è un istituto che ha dato ottima prova di sé negli anni passati, dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito, ed ha consentito una reale deflazione dei molti procedimenti penali che affliggono il nostro sistema. Si è ritenuto, quindi, di intervenire su un istituto collaudato ed efficace, consentendo agli operatori del diritto e ai diretti interessati una pronta risoluzione dei processi che li occupano.

Il Senato è intervenuto su alcuni punti che la Commissione ha, però, ritenuto di dover modificare. In particolare, segnalo all'attenzione di lor signori come si sia ritenuto da parte del Senato di escludere dall'applicazione del patteggiamento tutti i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice penale. Tuttavia, da parte della Commissione si è ritenuta eccessivamente restrittiva questa disposizione, perché ad oggi vi è questa possibilità fino ai due anni.

Pertanto, pur mantenendo la formulazione del Senato, si è aggiunto l'inciso « qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria », consentendo, sostanzialmente, di patteggiare la pena, così come già accade oggi, fino ad anni due.

Il Senato, inoltre, aveva introdotto un interessante istituto, ossia la possibilità di subordinare il patteggiamento fino ad anni tre all'affidamento in prova al servizio sociale. È una tecnica assolutamente condivisibile, perché avrebbe consentito una deflazione ancora maggiore. Sappiamo, infatti, che vi è una particolare affezione, da parte dei soggetti coinvolti in un procedimento penale, nel poter ricorrere ad un istituto se questo consente loro di non scontare poi effettivamente la pena.

Così è per la sospensione condizionale, così avrebbe potuto essere per l'affidamento in prova. Si è ritenuto da parte della Commissione che il meccanismo introdotto fosse eccessivamente complesso e che bene si potrà recuperare in un disegno di legge a parte, peraltro già in discussione in Commissione giustizia della Camera, che potrà meglio regolare tale istituto certamente degno di interesse.

Altra modifica apportata dal Senato, ma ritenuta assolutamente non condivisibile dalla Commissione della Camera, riguarda l'introduzione nell'articolo 4 dell'efficacia ai fini civilistici della sentenza di patteggiamento. L'esperienza quotidiana ci ha insegnato che la propensione ad accedere al rito alternativo è proprio correlata al fatto che non ha effetti civilistici diretti. Dunque, introdurla in maniera indiscriminata, ancorché soltanto nei confronti del diretto interessato, sarebbe stato deflagrante nel sistema e non avrebbe più fatto sì che coloro che oggi hanno intenzione di accedere al patteggiamento perseguano tale rito. Quindi, pur comprendendo le ragioni che avevano indotto il Senato ad inserire tale emendamento, si è ritenuto di ritornare alla formulazione iniziale.

Segnalo anche l'articolo 3 dove, finalmente, viene introdotta la possibilità della revisione anche per le sentenze di applicazione pena.

Vi è, poi, da segnalare l'introduzione, approvata dal Senato e modificata dalla Commissione della Camera, delle modifiche alle sanzioni sostitutive di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981. Come sapete, su tale norma introdotta dal Senato vi è stata una polemica ritenendo che essa potesse incidere su un procedimento in corso nei confronti di un uomo politico. La Commissione giustizia della Camera, pur respingendo tale indicazione di natura squisitamente giornalistica, ha ritenuto di modificare l'articolo 5 del Senato, ora articolo 4 del testo della Commissione, facendo proprio, con lieve modifica, un emendamento presentato dal centrosinistra al Senato. Mi riferisco all'emendamento 5.101 a firma dei senatori Fassone, Calvi, Ayala e Maritati che è stato com-

pletamente ripreso con una lieve modifica per quanto attiene al calcolo della pena pecuniaria dalla Commissione della Camera.

Vi sono state, poi, lievi modifiche da parte del Senato per quanto attiene alla norma transitoria in cui si è ritenuto opportuno variare il periodo di sospensione, ove vi sia un effettivo interesse ed una richiesta da parte del diretto interessato, portandolo da 30 a 45 giorni. Ricordo che tale norma era stata assolutamente condivisa dalla Commissione giustizia della Camera quando approvò il provvedimento con un termine, però, di 30 giorni. In questo caso, ove vi sia la richiesta, vi è la sospensione dei termini di custodia cautelare e quella dei termini prescrizionali. Dico ciò perché si faccia chiarezza e non vi siano strumentalizzazioni su una norma volta a garantire alcune situazioni che coloro che svolgono la professione di avvocato conoscono perfettamente. Ad esempio, quando vi è l'udienza fissata ed è appena entrata in vigore la legge vi è la difficoltà di reperire il proprio assistito o di poter far sì che vi sia una decisione immediata su una materia così delicata come quella del patteggiamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si riporta alle considerazioni svolte dal relatore ed interverrà, eventualmente, in sede di esame dell'articolo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere alcune valutazioni su questo provvedimento che, come è stato riferito dal relatore, torna nuovamente all'esame di questa Camera.

Si tratta di un istituto che ha dato buona prova di sé, dall'entrata in vigore

del nuovo codice di procedura penale, ma anche negli anni precedenti, in cui era stato sperimentalmente attuato, perché è stato uno strumento di ampia deflazione, oserei dire l'unico strumento veramente incisivo in termini di deflazione del nostro ordinamento processuale ed anche l'unico rito alternativo che effettivamente ha dato di sé un'ampia prova e che è stato ampiamente utilizzato, a qualsiasi livello, da tutti gli operatori del diritto.

Giudico positivamente l'elevazione del termine della pena a cinque anni, con riferimento al quale può essere richiesto il patteggiamento, ovvero può essere concordata la pena con il pubblico ministero, perché in realtà, malgrado possa sembrare — ed a taluni sia sembrato — che il termine sia eccessivo, l'esistenza di un negozio trilatero che coinvolge anche il magistrato (e che quindi rende conforme alle esigenze di giustizia, attraverso un giudizio di congruità, la pena che viene prospettata) rende certamente la pena che verrà irrogata in termini di assoluta garanzia.

Chi vi parla è tra coloro che sostengono che non bisognerebbe assolutamente aver timore di utilizzare l'istituto del patteggiamento della pena anche per pene superiori, perché proprio l'esistenza di una verifica giurisdizionale sulla congruità della pena, fatta tra gli stessi soggetti che poi sono gli stessi soggetti del processo penale — se si esclude la presenza incidentale della persona offesa nella fase dibattimentale —, garantisce ampiamente lo Stato circa la corrispondenza tra la pena che in concreto viene inflitta e la pena che teoricamente dovrebbe essere tale.

D'altra parte esistono già riti alternativi, come il rito abbreviato, che possono applicarsi a tutti i delitti e che sono quotidianamente applicati anche ai reati gravissimi, puniti con l'ergastolo. Sostanzialmente, tali riti hanno soltanto — se si escludono alcuni casi di applicabilità ai quali si ricorre esclusivamente per una pura convenienza processuale, a fronte di indagini male effettuate — come effetto immediato la riduzione a un terzo della

pena. Credo che sia fatica sprecata e che spesso siano strumenti processuali usati alternativamente, che tali non sarebbero, se esistesse un patteggiamento più ampio. D'altra parte, oggi discuteremo qui alla Camera, in un convegno organizzato dalla Commissione giustizia, del problema della ragionevole durata del processo. E in questa logica non possiamo fare a meno di valutare positivamente tutti quegli strumenti che, come questo, incidono direttamente sulla possibilità di attuare i principi della ragionevole durata, nelle situazioni date, con gli strumenti anche quantitativi che sono dati. Ovviamente, il provvedimento non può essere isolato e non può essere considerato come l'unico attuabile, in una situazione normativa che più volte abbiamo giudicato frammentaria e disorganica.

Alcune perplessità, in ordine a questo provvedimento, noi le muoviamo in relazione all'ampliamento eccessivo del ricorso alle pene sostitutive. L'ho già detto all'epoca in Commissione giustizia, quando arrivò il provvedimento; lo ripeto in questa sede. Sia chiaro che questo non mi scandalizza, però ritengo che quando la pena assuma un contenuto quantitativo, che in questo provvedimento è portato fino a un anno di reclusione, essa abbia certamente la necessità di essere valutata con quegli stessi strumenti che oggi sono propri della fase esecutiva e che comportano una valutazione che passa anche attraverso verifiche dei servizi sociali, dell'osservazione in istituto di pena e che, sostanzialmente, costituiscono verifiche successive al periodo in cui la pena viene applicata.

Siccome ho timore che ciò diventi una prassi, tanto scorretta quanto abusata, non credo si possa tranquillamente accedere ad un ampliamento del ricorso alle pene sostitutive senza un vaglio critico ed un approfondimento che, ritengo, non vi sia stato.

Sono assolutamente contrario alla norma transitoria, che consente alla Corte di Cassazione l'applicabilità delle pene sostitutive, e ciò non tanto per la polemica giornalistica — ricordata dal relatore e alla quale do scarsissimo peso —, quanto

perché si consente alla Corte di legittimità di effettuare una valutazione di merito che presuppone anche un apprezzamento, non consentito in quella sede, sulle qualità soggettive, sull'opportunità di concedere il beneficio sostitutivo, che soltanto il giudice di merito può esprimere. Ritengo che ciò costituirebbe un precedente difficilmente ricollocabile all'interno del sistema processuale e, come tale, certamente da valutare con attenzione e prudenza.

Sostanzialmente, tuttavia, il giudizio resta nel suo complesso positivo, al di là delle valutazioni che ho svolto sia sulla norma che comporta la sostituzione della pena sia sulla norma transitoria, perché in realtà riteniamo che un progetto di legge di questo tipo debba essere uno dei provvedimenti che si inseriscono all'interno del sistema processuale per renderlo più dinamico, più attuale e, certamente, più snello.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, il testo trasmesso dal Senato — che la Commissione ha esaminato anche grazie ad un lavoro diretto dal relatore — è stato fortemente emendato di alcuni appesantimenti che il Senato aveva inserito sul testo approvato dalla Camera. Ciò, peraltro, in un contesto circa l'allargamento dell'ambito del patteggiamento — strumento che si è rivelato assai utile nella definizione dei procedimenti — che era assolutamente inequivoco e confortato anche dal parere degli operatori. Quindi, non soltanto inequivoco tra le forze parlamentari, che alla Camera avevano lavorato su questo testo, ma inequivoco anche a seguito del confronto operato con la magistratura e con l'avvocatura.

Certo, su tale scelta grava anche una difficoltà del Parlamento di far fronte ad un ingolfamento del processo penale che, spesso, conduce a privilegiare soluzioni dirette ad una rapida soluzione dei procedimenti. Probabilmente, tale necessità in qualche modo impatta con l'esigenza di una riflessione più pacata e più sistemica

in ordine all'opportunità di interventi di riforma che riguardino l'intero complesso del processo penale, soprattutto alla luce della necessaria attuazione dei nuovi dettami dell'articolo 111 della Costituzione.

Il lavoro di ripulitura operato alla Camera — e mi scuso anche con i colleghi del Senato se ho adoperato questa espressione che, probabilmente, è infelice — ha riguardato alcune questioni. In particolare, voglio ricordare quella che — ad un esame attento e concorde — ci è sembrata più urgente da esaminare, vale a dire quella relativa all'efficacia della decisione assunta a seguito dell'adozione della procedura di patteggiamento nei giudizi civili e amministrativi riguardanti il condannato.

Certamente, abbiamo apprezzato lo spirito con cui i colleghi del Senato avevano introdotto questa norma a riparazione — delle ragioni delle parti offese che, spesso, subiscono — e ciò è innegabile — un pregiudizio a seguito di procedure accelerate di definizione del procedimento. Tuttavia, abbiamo ritenuto che i principi generali dell'ordinamento non potessero consentire l'adozione di una scelta di questo genere.

Questo per tacere un'altra osservazione, che pure credo abbia giocato un peso rilevante. Lo ha giocato certamente la nostra determinazione nella discussione alla Camera. Uno strumento di definizione del procedimento come il patteggiamento può essere appetibile e, quindi, può avere efficacia deflattiva e di definizione dei processi, nel momento in cui appaia competitiva anche allo stesso condannato.

C'è un punto che vorrei sottolineare positivamente. Mi riferisco all'inserimento nel testo, all'articolo 4, della possibilità per il giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, di sostituire tale pena con la semidetenzione ovvero con la libertà controllata ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente. Perché abbiamo guardato con favore a questo inserimento? Credo per due ordini di ragioni: l'uno deriva dal fatto che questo suggerimento è venuto, nella discussione al Senato, da un emendamento pre-

sentato dal gruppo dei Democratici di sinistra, firmato dai senatori Ayala, Calvi, Fassone — se ricordo bene — e Maritati; quanto all'altro, tale inserimento corrisponde ad un indirizzo che la Commissione giustizia della Camera ha adottato, vale a dire quello di lavorare sul versante delle sanzioni sostitutive. È un profilo di attenzione che mi auguro la Commissione giustizia della Camera non ritenga archiviato dopo l'approvazione di questo testo, se verrà adottato nell'attuale versione sia alla Camera che al Senato. Ritengo, infatti, sia una delle questioni sulle quali più proficuamente il Parlamento dovrebbe lavorare, nel momento in cui l'inadeguatezza della sanzione della reclusione, come unica sanzione prevista di fatto nel nostro ordinamento, produce le conseguenze che conosciamo e sotto il profilo del sovrappollamento carcerario e — mi duole dirlo — anche della discriminazione che di fatto si attua e sotto il profilo della necessità di ridare efficacia alla sanzione anche sotto l'aspetto della sua funzione rieducativa, oltre che sotto quello della proporzionalità e dell'adeguatezza della sanzione rispetto al fatto illecito commesso.

C'è un punto di difficoltà che vogliamo immediatamente denunciare. Penso alle osservazioni che sono state espresse poc'anzi dall'onorevole Fanfani e che abbiamo già svolto compiutamente in Commissione. Mi riferisco alle osservazioni relative all'articolo 5 e, in particolare, alla disciplina transitoria recata dal terzo comma di questo articolo, nella versione approvata dalla Commissione giustizia della Camera.

Colleghi, qui non si tratta di proporre ancora una volta stilemi che, peraltro, secondo me non sono mai appartenuti alla realtà dello svolgersi del dibattito parlamentare. Mi riferisco agli stilemi di un'opposizione che è cieca e pregiudiziale e si oppone a qualunque soluzione normativa che possa, in qualche modo, essere considerata di favore per un imputato piuttosto che per un altro. Non è di questo che stiamo discutendo. Se dovessimo gravarci di questo peso, credo che non faremmo mai un passo nell'affermazione di garanzie

e nella riforma degli istituti del codice di procedura penale. È un punto politico serio e grave, che abbiamo denunciato tante volte in quest'aula. Tuttavia, non crediamo che la prevenzione possa essere, sempre e comunque, la stella polare dell'agire di una forza di opposizione che sia responsabile, consapevole e propositiva.

Riteniamo, però, che la soluzione adottata sia assolutamente fuori dal sistema. Esattamente nel momento in cui si reclama, con accenti sempre più preoccupati, da parte della dottrina, da parte dello stesso Parlamento, da parte degli operatori del diritto, un ruolo della Corte di cassazione che resti stretto entro i limiti posti nella sede di legittimità, credo che un'apertura come quella contenuta in particolare nel terzo comma dell'articolo 5 rappresenti un *vulnus* di straordinaria gravità. Credo che i colleghi si rendano ben conto di questa osservazione, che non è — come dire — strumentale e faziosa.

È un'osservazione che si fa carico della preoccupazione di un ordinamento che noi rischiamo di sfrangiare con numerosi e continui interventi normativi, anche quelli che avvertiamo come più necessari, verso modelli che sono poi assai difficilmente riconducibili ad una unità di sistema. Io non so se questa norma sia stata prevista o qualcuno l'abbia mai pensata per l'utilizzo in qualche procedimento pendente: potrebbe essere e abbiamo avuto esempi di questo genere in quest'aula, ma non è questo il dato che voglio sottolineare. Io credo che non sia possibile prevedere che la Corte di cassazione — quindi già nel corso del giudizio di cassazione — nell'accogliere una richiesta di patteggiamento possa poi applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

Noi qui travoliamo due assi, credo, fondamentali. Il primo è quello che riguarda la determinazione della scelta della sanzione governata — non soltanto la norma del codice penale e di procedura penale, ma anche le norme costituzionali — dal giudice di merito. Il secondo profilo è quello che riguarda il fatto che con questa, proprio per la natura del giudizio di conformità, di proporzionalità e di

adeguatezza della sanzione rispetto al fatto commesso, non possiamo caricare la Corte di cassazione di un compito che è così estraneo, esterno, stravagante rispetto alla funzione di legittimità che essa deve assolvere. Questo tanto più in un sistema che, orientandosi verso il modello accusatorio, sempre più dovrebbe restringere — e con maggiore forza, con maggiore determinazione — le funzioni della Corte di Cassazione a funzioni di stretta legittimità.

Quindi, sono queste le ragioni politiche, di merito e di prospettiva della riforma che ci inducono a pronunciarci molto severamente rispetto a questa norma e quindi a palesare la nostra contrarietà a questo testo nella formulazione nella quale è stato approvato dalla Commissione. Voglio augurarmi che lo spirito di collaborazione, che ha per gran parte assistito il lavoro della Commissione giustizia in questa occasione, si mantenga genuino anche nel lavoro dell'Assemblea. Vorrei augurarmi che la stessa disposizione a ragionare, avendo come riferimento precetti costituzionali, norme del codice e soprattutto attenzione al sistema, sia l'asse che governa l'atteggiamento dei colleghi della maggioranza su questo punto, perché, francamente, troverei altrimenti disomogeneo e incoerente l'andamento dei lavori dell'Assemblea rispetto ad uno sforzo che in qualche modo si è fatto nella discussione in Commissione. Vorrei anche sottolineare che sarebbe a questo punto estremamente difficile che questo testo — già alla terza lettura, vorrei ricordarlo — tornando al Senato potesse trovare quell'accoglienza che, invece, io credo possa trovare l'ipotesi del patteggiamento allargato, per le ragioni che ho detto all'inizio, introducendo e mettendo a disposizione un nuovo strumento perché i nostri processi penali abbiano la possibilità di essere definiti con efficacia in un tempo ragionevole.

L'ultima considerazione è che credo ci sia anche un dato in qualche modo simbolico. Noi iniziamo oggi in Commissione giustizia una riflessione interessante e assolutamente aperta sulla riforma del processo penale. Non vorrei che la celebra-

zione di un fatto come questo, anche autorevole sotto il profilo istituzionale, venisse poi smentita da una condotta sui singoli provvedimenti, che non rechi la stessa ambizione di riforma di sistema e che non abbia i crismi di autorevolezza o con l'approvazione di un provvedimento che invece si arrendesse a logiche assai meno nobili.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Siniscalchi, iscritto a parlare, rinuncia ad intervenire.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 718-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ghedini.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 2128 e 2181.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di lunedì 14 aprile 2003 l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, delle quali la VII Commissione permanente (Cultura), cui erano state assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

Carli ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili » (2128);

Battaglia ed altri: « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili » (2181).

La Commissione ha elaborato un testo unificato.

Annunzio di un messaggio del Presidente della Repubblica per il riesame del disegno di legge n. 2579.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio in data 10 aprile 2003, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sul disegno di legge: « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 ».

Il messaggio è del seguente tenore:

« Signori parlamentari,

mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge: « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 », approvata dal Senato della Repubblica il 27 marzo 2002, modificata dalla Camera dei deputati il 3 dicembre 2002 e definitivamente approvata dal Senato della Repubblica il 19 marzo 2003.

Il testo del provvedimento presentato dal Governo ha subito delle modificazioni nel corso dell'iter parlamentare, con l'approvazione di diversi emendamenti, alcuni dei quali comportano oneri finanziari sprovvisti della necessaria copertura, ovvero richiedono una più esplicita puntualizzazione delle loro implicazioni finanziarie.

Mi riferisco in particolare, per quanto riguarda la mancanza di copertura finanziaria, all'articolo 14, comma 1, della legge, nonché, per gli ulteriori aspetti so-

pra accennati, al comma 3 dello stesso articolo, entrambi introdotti in seconda lettura alla Camera dei deputati.

Il comma 1 dell'articolo 14 dispone che i dirigenti pubblici collocati a domanda in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici e privati nazionali e internazionali (in applicazione dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001), abbiano diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di aspettativa, oltre al mantenimento della qualifica posseduta, già previsto dallo stesso articolo 23-bis.

La norma comporta che, al momento del rientro presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza, i soggetti interessati abbiano titolo a conseguire, per effetto dell'anzianità come sopra riconosciuta, i corrispondenti miglioramenti economici e di carriera, con i relativi adeguamenti retributivi.

Poiché le spese derivanti dall'emananda nuova disposizione rappresentano, sia per il bilancio dello Stato sia per la finanza pubblica in generale, oneri « aggiuntivi » rispetto a quelli correlati all'applicazione della legislazione vigente (che non prevede, attualmente, il riconoscimento dell'anzianità di servizio), la legge avrebbe dovuto procedere alla quantificazione degli oneri stessi ed alla loro copertura finanziaria.

Non essendosi a ciò provveduto, si è in presenza di una violazione degli obblighi di copertura finanziaria che trovano la loro fonte nell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il rilievo di cui sopra ha formato oggetto di due puntuali pareri negativi da parte delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ai quali si è associato, sulla base di precise valutazioni fatte dalla Ragioneria generale dello Stato, anche il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentante del Governo dinanzi alle Commissioni medesime.

Presso il Senato il superamento del parere contrario della Commissione bilancio ha richiesto la messa in votazione del provvedimento per appello nominale, in

base alla speciale procedura prevista in questi casi dall'articolo 102-*bis* del regolamento.

Con l'occasione si evidenziano, per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 14 della legge, alcune problematiche legate all'esigenza di una migliore e più puntuale definizione delle conseguenze finanziarie delle disposizioni in esso contenute.

Anche sul tale comma, infatti, le Commissioni bilancio di Camera e Senato si sono concordemente pronunciate in senso negativo, in base all'assunto che dalle disposizioni in esso contenute possono derivare, sia pure in via mediata, maggiori oneri non adeguatamente valutati e coperti. Nello stesso senso si è espresso il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, nel parere rassegnato per conto del Governo dinanzi alle Commissioni medesime.

I predetti pareri negativi appaiono sostanzialmente motivati con il fatto che manca, nella specie, una verifica che tenga conto delle situazioni concrete sulle quali si viene ad incidere e che sia idonea a supportare in modo plausibile l'affermazione della neutralità finanziaria della norma, della quale invece si ha motivo di rilevare il carattere potenzialmente oneroso.

Il predetto comma 3 è costituito da due distinte, ma analoghe, disposizioni.

La prima dispone l'inserimento in un'area contrattuale autonoma — nella quale sono attualmente collocati (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) i dirigenti e, in separata sezione, i professionisti degli enti pubblici già appartenenti alla X qualifica funzionale, nonché i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, compreso l'ENEA — di una ulteriore categoria di personale (quella di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88), che viene in tal modo attratta in un'area di contrattazione afferente a categorie caratterizzate da un diverso e più favorevole trattamento retributivo.

In effetti, la norma in esame non determina, formalmente, oneri attuali a carico della finanza pubblica. Essa pone,

tuttavia, le premesse affinché tali oneri possano prodursi nell'immediato futuro: infatti, i successivi rinnovi contrattuali, nel definire i trattamenti retributivi delle nuove categorie confluite nella specifica area autonoma di contrattazione, non potranno prescindere del tutto dall'applicare criteri di proporzionalità, di adeguatezza e di non discriminazione rispetto ai trattamenti riconosciuti ai dipendenti già inseriti nell'area stessa, in presenza di responsabilità e di impegni professionali considerati come astrattamente omogenei o, in qualche modo, assimilabili (e per questo riuniti nella medesima area). Va ricordato, in proposito, che il comma 5 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 prescrive, tra l'altro, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, che le relazioni tecniche tengano conto delle correlazioni che le innovazioni introdotte hanno « con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili », nonché degli « automatismi diretti o indiretti che conseguono ».

Quanto sopra dà luogo ad una modifica significativa del quadro di riferimento della contrattazione collettiva a legislazione vigente, alla stregua della quale appare necessario aggiornare la valutazione delle conseguenti implicazioni di carattere finanziario, nell'ambito delle compatibilità e degli equilibri pluriennali di finanza pubblica (calibrati attualmente su presupposti e parametri ormai modificati).

Si pone, quindi, l'esigenza di un necessario chiarimento in ordine alle conseguenze finanziarie che possono derivare dalla norma in questione, la cui eventuale neutralità finanziaria, se affermata, va resa esplicita e verificabile ed accompagnata da idonei strumenti di salvaguardia. Qualora, invece, emerga una ragionevole previsione di maggiori oneri, questi vanno quantificati e coperti.

Analoghe considerazioni possono esser riferite alla seconda delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 14, sulla quale le Commissioni bilancio di Camera

e Senato, nonché il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze hanno egualmente espresso parere negativo.

Tale disposizione, premesso che il vigente ordinamento ha introdotto, nell'ambito dei contratti collettivi di comparto, discipline distinte per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, identifica in quest'ultima categoria di personale (svolgimento di compiti tecnico-scientifici e di ricerca) specifiche figure operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali (gli archeologi e gli storici dell'arte, nonché gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 254 del 1988).

Si tratta di una norma che si presta ad incertezze interpretative. Se, da un verso, essa sembra specificare in senso restrittivo (rispetto alla più ampia e generica locuzione adoperata dalla disposizione che si intende modificare) l'ambito delle categorie di personale cui si applica, nell'ambito dei contratti collettivi di comparto, una distinta disciplina, per altri aspetti appare essere, invece, non limitativa di tali categorie o, comunque, estensiva dei requisiti richiesti per farvi parte (non sembrerebbe più necessario ricoprire « posizioni di elevata responsabilità »). Solo in quest'ultimo caso, naturalmente, le osservazioni riferite al comma 3, primo periodo, dell'articolo 14 possono essere applicate anche alla disposizione di che trattasi, il cui eventuale intento restrittivo rispetto all'ordinamento vigente andrebbe in ogni caso puntualizzato.

In considerazione di quanto precede ritengo, conclusivamente, di dover richiedere una nuova deliberazione sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione.

« Firmato: Carlo Ciampi

Controfirmato: Luigi Mazzella ».

Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento, il messaggio (Doc. I, n. 4) che sarà

stampato e distribuito, è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta, sospesa alle 14,15, è ripresa alle 15,05.

Svolgimento di interpellanze urgenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziativa per accertare eventuali responsabilità disciplinari di agenti delle forze dell'ordine in occasione delle violenze compiute presso l'ospedale San Paolo di Milano il 16 marzo 2003 - n. 2-00712)

PRESIDENTE. L'onorevole Mascia ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00712 (*vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1*).

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, non è la prima volta che affronto questo tema in quest'aula, ma lo faccio perché siamo in presenza di nuovi elementi. L'episodio cui mi riferisco è un episodio di particolare gravità che ha sconvolto la città di Milano ed ha suscitato una discussione che non si è ancora sopita. Mi riferisco alla morte di un ragazzo, Davide Cesare, avvenuta il 16 marzo a Milano, a causa di una aggressione fascista.

In seguito a questa aggressione sono rimaste ferite altre due persone del centro sociale Orso, che sono stati portati all'ospedale San Paolo. Quella notte, all'ospedale San Paolo arrivarono altri ragazzi dei centri sociali che avevano saputo dell'aggressione, per chiedere notizie dei loro amici. Ma oltre a questo dramma, che era già avvenuto, si sono verificati fatti di estrema gravità: aggressioni e cariche, persino all'interno del pronto soccorso dell'ospedale, contro i ragazzi che erano in attesa di notizie. Preciso, peraltro, proprio